



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Consiglio Nazionale
delle Ricerche

**CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN "SISTEMA LASER
ULTRAINTENSO CON FREQUENZA DI RIPETIZIONE DI 100 Hz (HIGH
REPETITION RATE LASER SYSTEM)" NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE
RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 4 "ISTRUZIONE E RICERCA"
COMPONENTE 2, "DALLA RICERCA ALL'IMPRESA" LINEA DI INVESTIMENTO
3.1, "FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO DI
INFRASTRUTTURE DI RICERCA E INNOVAZIONE", PROGETTO OUAPS
"EUPRAXIA ADVANCED PHOTON SOURCES"; CODICE IDENTIFICATIVO
IR0000030, CUP I93C21000160006, CIG 9976872739, MONOLOTTO**

TRA

L'Istituto Nazionale di Ottica Sede Secondaria di Pisa del
Consiglio Nazionale delle Ricerche (in seguito "Ente"), con sede
in Via G. Moruzzi, 1 56124, C.F. 80054330586 e P.IVA 02118311006,
rappresentato ai fini del presente atto dal Direttore Prof.
Francesco Saverio Cataliotti, domiciliato per la carica presso
la sede, munito degli occorrenti poteri in forza del
provvedimento del Direttore Generale n. 05 prot. AMMCNT-CNR n.
0006017 del 27/01/2021 domicilio digitale PEC:
protocollo.ino@pec.cnr.it

E

L'operatore economico THALES LAS FRANCE (in seguito
"Contraente"), con sede legale in 2, avenue Gay-Lussac 78990
Elancourt, C.F. 319159877 e P.IVA FR15319159877, rappresentato



c/o Area di Ricerca CNR di Pisa
Via G. Moruzzi, 1 - 56124 Pisa
Tel: 050 315-2235/2232/2443
protocollo.ino@pec.cnr.it



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Consiglio Nazionale
delle Ricerche

ai fini del presente atto dal Sig. Emmanuel VIALLE domiciliato
per la carica presso la sede legale, nella sua qualità di Vice-
Direttore delle Vendite BL OME, THALES LAS FRANCE SAS C.F.
319159877 domicilio digitale PEC: ...

PREMESSO CHE:

1) Con provvedimento di decisione di contrattare Prot. 265912
del 12/09/2023 e seguente provvedimento di aggiornamento del
quadro economico post gara Prot. 65151/2024, l'Ente ha disposto
di avviare una gara con procedura Aperta Sopra Soglia Comunitaria
ai sensi dell'art. 71 del D. LGS. N. 36/2023, per l'affidamento
della fornitura di cui trattasi, da aggiudicarsi con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2) Il Responsabile Unico del Progetto con atto istruttorio Prot.
414328 del 21.12.2023 ha comunicato la proposta di
aggiudicazione del lotto, CIG 9976872739 in favore del
Contraente Thales Las France, per l'importo contrattuale di €
2.730.000,00 oltre IVA.

3) Che il pagamento del corrispettivo contrattuale sarà
effettuato con risorse del Fondo di Rotazione per l'attuazione
dell'iniziativa Next Generation EU - Italia;

4) Con provvedimento Prot. 1811 del 08.01.2024, seguito da
provvedimento di aggiornamento post gara Prot. 77787 del
06.03.2024, l'Ente ha disposto l'aggiudicazione inerente
l'appalto della fornitura di cui trattasi in favore del



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Consiglio Nazionale
delle Ricerche

Contraente Thales Las France;

5) Con provvedimento Prot.190470 del 05.06.2024 l'Ente ha
disposto l'efficacia della predetta aggiudicazione;

6) Il Contraente ha presentato la documentazione necessaria ai
fini della sottoscrizione del presente contratto, e a garanzia
dell'adempimento di tutte le obbligazioni del presente atto,
secondo le disposizioni di cui all'Art. 117 del Codice, ha
costituito la garanzia definitiva (polizza fideiussoria n.
0947000000103500 di Euro 191.100,00) mediante fideiussione agli
atti;

TUTTO CIO' PREMESSO

tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - PREMESSE ED ALLEGATI

1) Le premesse, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché
non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente contratto. Costituiscono altresì parte
inscindibile del contratto, ancorché non materialmente allegati,
gli atti e i documenti di gara. In caso di discordanza o
contrasto ovvero di omissioni, gli atti e i documenti di gara
prevarranno sui documenti prodotti dal Contraente in sede di
gara fatta eccezione per le eventuali migliorie formulate dal
Contraente.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Consiglio Nazionale
delle Ricerche

ART. 2 - OGGETTO

1) Il presente Contratto definisce la disciplina normativa e

contrattuale relativa alla prestazione da parte del Contraente

delle seguenti attività:

a) Servizi di installazione, montaggio e avvio operativo;

b) Fornitura installazione di un "SISTEMA LASER ULTRAINTENSO CON

FREQUENZA DI RIPETIZIONE DI 100 Hz (HIGH REPETITION RATE LASER

SYSTEM) "

2) Le predette attività dovranno essere prestate con le modalità

ed alle condizioni stabilite nel presente Contratto, negli atti

e documenti di gara, nonché nella Offerta del Contraente.

ART. 3 - IMPORTO

1) L'importo del contratto è di € 2.730.000,00 (euro

Duemilionisettecentotrentamila/00) oltre IVA ai sensi di legge;

2) L'importo tiene conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a

carico del Contraente di cui al presente atto.

3) L'importo deve rimanere fisso ed invariabile per tutta la

durata del contratto e il Contraente non ha in nessun caso

diritto di pretendere prezzi suppletivi o indennizzi di

qualunque natura essi siano.

ART. 4 - NORME E REGOLAMENTI DI RIFERIMENTO

1) Il rapporto contrattuale è disciplinato, oltre che dal

presente contratto e, per quanto compatibili dalle norme del

Codice Civile, da:



CNR-INO⁴
ISTITUTO NAZIONALE DI OTTICA
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

c/o Area di Ricerca CNR di Pisa
Via G. Moruzzi, 1 - 56124 Pisa
Tel: 050 315-2235/2232/2443
protocollo.ino@pec.cnr.it



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Consiglio Nazionale
delle Ricerche

- Dal D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;

- Dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;

- Dalla Legge 136/2010 e s.m.i.;

- Dalla Legge 120/2020 e s.m.i.;

- Dalla Legge 108/2021 e s.m.i.;

- Dalla legge 41/2023 e s.m.i.;

- Dal Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dal D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.;

- Dal Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche, pubblicato sul S.O. n. 101 GURI n. 124 del 30 maggio 2005;

- Dal patto di integrità di cui all'art. 1, comma 17, Legge 190/2012.

- Dal Regolamento (UE) 18 giugno 2020, n. 2020/852, in particolare l'art. 17 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH "Do no significant harm") nonché dalla Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio DNSH a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

- Dal Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, in relazione al principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), al principio di parità di genere e all'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Consiglio Nazionale
delle Ricerche

ART. 5 – TERMINI DI ESECUZIONE

1) La fornitura dovrà essere consegnata e installata presso

L'Istituto Nazionale di Ottica del CNR, Sede Secondaria di Pisa
entro 480 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data
di avvenuta sottoscrizione del Verbale di avvio esecuzione
anticipata del contratto con Prot.32521 del 01.02.2024.

ART. 6 – ONERI ED OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

1) Sono a carico del Contraente, intendendosi remunerati con
l'importo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alle
attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale
espletamento dell'oggetto contrattuale, secondo le modalità e
le specifiche concordate.

2) Sono altresì a carico del Contraente tutti gli oneri, le spese,
le tasse ed i diritti di qualsiasi natura, comprese le spese del
contratto, le spese di trasporto, di viaggio e di missione per
il personale addetto all'installazione, senza diritto di
rivalsa, nonché tutti gli obblighi ed oneri derivanti dal
rispetto della normativa vigente in materia di assicurazione
contro gli infortuni sul lavoro, delle disposizioni del D. Lgs.
n. 81/2008 e delle altre disposizioni in vigore in materia o che
potranno intervenire nel corso del contratto. A tal fine il
Contraente si impegna ad utilizzare per l'esecuzione del
presente contratto personale munito di adeguata preparazione
tecnico/professionale e, laddove necessario, ad impartire



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Consiglio Nazionale
delle Ricerche

un'adeguata formazione/informazione ai propri addetti sui rischi

specifici, propri dell'attività da svolgere, e sulle misure di

prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul
lavoro e tutela ambientale.

3) Il Contraente si obbliga a fornire assistenza alle procedure
di verifica di conformità.

4) Il Contraente si obbliga, per tutta la durata del periodo di
garanzia parte dell'appalto, a intervenire per ripristinare il
corretto funzionamento tempestivamente dalla comunicazione
dell'Ente con cui si notificano i malfunzionamenti riscontrati.

5) Tracciabilità dei flussi finanziari

5.1) Il Contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto
2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

5.2) Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero
degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire
la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di
risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis,
della legge 13 agosto 2010 n.136.

5.3) Il Contraente si impegna a dare immediata comunicazione
all'Ente ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo
della provincia di Roma della notizia dell'inadempimento della
propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli
obblighi di tracciabilità finanziaria.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Consiglio Nazionale
delle Ricerche

ART. 7 - PENALI

1) Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo

nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto

si applica una penale di € 2.730,00 (euro

Duemilasettecentotrenta) corrispondente all'1% (uno per mille)

dell'importo contrattuale, al netto dell'IVA e dell'eventuale

costo relativo alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai

rischi di natura interferenziale.

2) L'Ente potrà applicare al Contraente penali sino a concorrenza

del 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale. Il

Contraente prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle

penali non preclude il diritto dell'Ente a richiedere il

risarcimento degli eventuali maggiori danni patiti.

3) La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in

nessun caso il Contraente dall'adempimento dell'obbligazione per

la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo

di applicazione delle penali.

4) Gli inadempimenti contrattuali che daranno luogo

all'applicazione di penali di cui ai precedenti periodi verranno

contestati al Contraente per iscritto.

5) Il Contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie

deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi

dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano

accoglibili a giudizio dell'Ente ovvero non vi sia stata risposta



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Consiglio Nazionale
delle Ricerche

o la stessa non sia giunta nel termine indicato, si applicheranno

le penali sopra indicate.

6) Le penali verranno regolate dall'Ente, o sui corrispettivi dovuti al Contraente oppure sulla garanzia definitiva. In quest'ultimo caso la garanzia definitiva dovrà essere reintegrata entro i termini fissati dall'Ente. Nel caso in cui il Contraente abbia richiesto l'anticipazione del prezzo si applicano le disposizioni di cui all'art. 125 del Codice;

7) Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 20% dell'importo contrattuale, l'Ente potrà risolvere il Contratto ai sensi dell'Art. 122, comma 4 del Codice.

8) Ai sensi dell'art. 47, comma 6 del DL 77/2021, convertito in L. 108/2021, la penale di cui al precedente punto 1) sarà applicata anche in caso di ritardo nella consegna della certificazione e della relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68 rispetto alla scadenza dei sei mesi dalla conclusione del Contratto (per gli operatori tenuti a tale adempimento).

9) La violazione dell'obbligo di cui al comma 3 dell'art. 47 del DL 77/2021, convertito in L. 108/2021, determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Consiglio Nazionale
delle Ricerche

affendenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in

parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del

Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal

Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio

del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC.

ART. 8 - SUBAPPALTO

1) Il Contraente, conformemente a quanto dichiarato in Offerta, non intende affidare in subappalto nessuna delle prestazioni oggetto del presente atto.

2) Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle espressamente indicate all'art. 119, comma 3, del Codice.

ART. 9 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1) È vietata, a pena di nullità, la cessione del contratto ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice. L'infrazione alla presente clausola comporta la risoluzione del contratto e l'incameramento della garanzia definitiva, senza precludere il diritto dell'Ente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni patiti.

ART. 10 - NOVAZIONE SOGGETTIVA E CESSIONE DEI CREDITI

1) Nei casi previsti dall'art. 120, comma 1, lettera d) punto 2) del Codice in caso di novazione soggettiva, nonché in relazione a quanto indicato al comma 12 del medesimo articolo in caso di cessione dei crediti, trovano applicazione le disposizioni in essi contenute.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Consiglio Nazionale
delle Ricerche

ART. 11 - VERIFICA DI CONFORMITÀ

1) La fornitura sarà soggetta a verifica di conformità, da

effettuarsi entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dal termine di ciascuna delle attività di cui all'Art. 2 del presente contratto.

2) Durante le operazioni l'Ente potrà effettuare tutte gli accertamenti che riterrà opportuni al fine di verificare la rispondenza dei servizi oggetto di fornitura alle specifiche tecniche indicate negli Atti e nei documenti di gara, nonché alle eventuali migliorie offerte.

3) Le operazioni di verifica di conformità risulteranno da apposito Verbale, sottoscritto anche dal Contraente, se presente alle operazioni.

4) Qualora dagli accertamenti effettuati i servizi oggetto di fornitura non risultassero conformi alle specifiche di cui al precedente comma 2) il Contraente dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo di 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale.

5) Decorso il termine di cui al precedente comma 4) l'Ente procederà ad una seconda verifica. Nel caso in cui i servizi oggetto di fornitura non risultassero conformi alle specifiche di cui al precedente comma 2), l'Ente applicherà le penali di cui all'Art. 7 del presente contratto, riservandosi la facoltà di procedere alla risoluzione.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Consiglio Nazionale
delle Ricerche

6) La verifica di conformità si intende positivamente superata,

con l'emissione del Certificato di cui all'Art. 116 del Codice,

solo nel caso in cui le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni espresse negli atti e nei documenti di gara, nonché delle eventuali migliorie offerte.

7) L'esito positivo della verifica di conformità non esonera il Contraente dal rispondere di eventuali difetti non emersi nell'ambito delle attività di verifica e successivamente riscontrati; tali difetti dovranno essere prontamente eliminati durante il periodo di garanzia.

ART. 12 - RESPONSABILITÀ

1) Il Contraente è responsabile dei danni derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente contratto. In particolare, è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, che dovessero essere causati da parte del proprio personale, inclusi consulenti e collaboratori, nonché da parte degli eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, i) all'Ente, ii) al personale dipendente, collaboratore o consulente dell'Ente, iii) ai beni mobili e immobili, anche condotti in locazione, dei soggetti di cui ai punti i) e ii), iv) nonché a terzi.

ART. 13 - RECESSO



CNR-INO¹²
ISTITUTO NAZIONALE DI OTTICA
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

c/o Area di Ricerca CNR di Pisa
Via G. Moruzzi, 1 - 56124 Pisa
Tel: 050 315-2235/2232/2443
protocollo.ino@pec.cnr.it



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italia Domani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Consiglio Nazionale
delle Ricerche

1) Fermo restando quanto previsto dall'art. 123 del Codice,

l'Ente potrà recedere dal presente contratto anche nelle

seguenti ipotesi non imputabili al Contraente: i) per motivi di pubblico interesse; ii) durante l'esecuzione del contratto in applicazione delle facoltà concesse dall'Art. 1464 c.c.

2) La volontà di recesso sarà comunicata al Contraente con un preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi. L'Ente in caso di recesso sarà esonerato dalla corresponsione di qualsiasi indennizzo o risarcimento.

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1) Fermo quanto disposto dall'art. 122 del Codice, l'Ente ha diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. tramite posta elettronica certificata ovvero con raccomandata A.R. senza bisogno di previa messa in mora o di intervento dell'Autorità Giudiziaria, nei seguenti casi:

- Frode nella esecuzione del contratto;
- Inadempimento rispetto ai termini di esecuzione del contratto;
- Inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la perfetta esecuzione del contratto;
- Inadempienza accertata alla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro e assicurazioni obbligatorie del personale;
- Inadempienza del Contraente rispetto ai debiti contratti per l'esercizio della propria attività e per lo svolgimento del



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Consiglio Nazionale
delle Ricerche

contratto;

2) In caso di risoluzione del contratto per fatto del Contraente verranno riconosciuti a quest'ultimo solo gli importi corrispondenti alla parte del contratto eseguita in modo completo ed accertata dall'Ente. Il Contraente dovrà in ogni caso risarcire all'Ente qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dalle inadempienze del Contraente medesimo.

3) Rimane ferma la facoltà da parte dell'Ente di procedere d'ufficio in tutti i casi sopra indicati. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio potrà riguardare soltanto l'entità del risarcimento e non l'annullamento del provvedimento adottato dall'Ente e non potrà essere invocata dal Contraente medesimo per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo contrattuale. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Ente procederà all'incameramento della cauzione prestata, all'eventuale escussione del danno, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni patiti.

4) Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva dipendente dal rilascio da parte dell'UTG competente della documentazione antimafia liberatoria. Nel caso in cui l'UTG competente rilasci la comunicazione/informazione antimafia interdittiva la risoluzione di diritto del contratto sarà comunicata al Contraente tramite posta elettronica certificata



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Consiglio Nazionale
delle Ricerche

ovvero con raccomandata A.R.

ART. 15 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1) Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (in seguito "DEC")
è individuato dall'Ente nella persona del Dr. Luca Umberto
Labate.

2) Il Contraente ha individuato il Sig./ Damien DELOBEL quale
Project manager durante la fase di esecuzione del contratto.

ART. 16 - FORZA MAGGIORE

1) Le Parti non saranno ritenute inadempienti qualora
l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta
a causa di forza maggiore, intendendosi con tale espressione
qualunque evento che sfugga alla volontà delle Parti e che sia
imprevedibile anche mediante l'uso della necessaria diligenza.

2) Verificatosi un caso di forza maggiore che impedisca ad una
Parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi
contrattuali, la stessa sarà tenuta a darne tempestiva
comunicazione all'altra, indicando anche il tempo prevedibile
di impedimento.

3) La Parte che non abbia potuto adempiere per causa di forza
maggiore avrà il diritto ad una proroga dei termini in misura
pari alla durata dell'impedimento determinato dalla suddetta
causa.

ART. 17 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1) Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate in



CNR-INO¹⁵
ISTITUTO NAZIONALE DI OTTICA
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

c/o Area di Ricerca CNR di Pisa
Via G. Moruzzi, 1 - 56124 Pisa
Tel: 050 315-2235/2232/2443
protocollo.ino@pec.cnr.it



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Consiglio Nazionale
delle Ricerche

merito a quanto disposto dall'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dall'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 così come modificato e integrato dal D.lgs. n. 101/2018, riconoscendo che i dati personali contenuti nel presente contratto saranno esclusivamente trattati dai soggetti contemplati da dette norme al fine di dare esecuzione all'atto stesso, per adempiere ai doveri di legge e per le necessarie esigenze organizzative, autorizzando quindi il trattamento dei dati stessi.

ART. 18 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

1) Il presente contratto è redatto in lingua italiana. La validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà governata e definita in accordo alla legge italiana. Per quanto qui non espressamente disposto valgono le norme di legge applicabili ai rapporti e alle fattispecie previste nel presente contratto, salvo le deroghe citate nel contratto medesimo.

2) Per qualsiasi controversia che non possa venire risolta in via amichevole, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

3) Ai sensi dell'art. 120, c. 4, del D.lgs. 104/2010, si informa che l'Ente fruisce del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

ART. 19 - SPESE ED ONERI FISCALI

1) Le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi del d.P.R. 26/10/1972 n. 633 e s.m.i.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero
dell'Università
e della Ricerca



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



Consiglio Nazionale
delle Ricerche

2) Il presente contratto, che consta di 17 pagine è soggetto all'imposta di bollo a carico del Contraente ai sensi dell'art. 18, comma 10, del Codice ed è sottoscritto secondo le disposizioni di cui all'art. 18, comma 1, del Codice.

3) Le spese di registrazione, in caso d'uso, saranno a carico della Parte richiedente.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente tutti gli articoli del presente contratto.

Il Contraente

L'Ente

Il legale rappresentante

Il Direttore

Emmanuel VIALLE

Prof. Francesco Saverio

Vice-Direttore

Cataliotti

delle Vendite BL OME

THALES LAS FRANCE SAS